



TRIBUNALE FEDERALE

Procedimento nr. 3/2020 Registro Procura Federale

Il Tribunale Federale ha emesso la seguente

DELIBERAZIONE

nel procedimento disciplinare contro:

- **CSB Trick Shot Maddaloni in persona del suo Presidente e Legale rappresentate pro- tempore Selvaggi Pasquale nato a [REDACTED];**
- **CSB Legnago Biliardi in persona del suo Presidente e Legale rappresentate pro-tempore Ternullo Massimiliano nato a [REDACTED];**
- **CSB Monteverde in persona del suo Presidente e Legale rappresentate pro-tempore Monteverde Rocco nato [REDACTED];**
- **CSB De Marinis Biliardi in persona del suo Presidente e Legale rappresentate pro-tempore De Rosa Domenico nato a [REDACTED];**
- **CSB Padova Biliardi in persona del suo Presidente e Legale rappresentante pro-tempore Biru Kassech Haile nata [REDACTED];**
- **Alibrandi Mario nato a [REDACTED];**
- **Aquino Antonio nato a [REDACTED];**



-
- **Ardò Luigi** nato a [redacted] ;
 - **Burchielli Gianluca** nato a [redacted] ;
 - **Bongiovì Paolo** nato a [redacted] ;
 - **Camaiani Valentino** nato a [redacted] ;
 - **Casaula Aldo** nato a [redacted] ;
 - **Chianese Francescantonio** nato a [redacted] ;
 - **D'Agostino Pasquale** nato a [redacted] ;
 - **De Riccardis Antonio** nato a [redacted] ;
 - **Forino Domenico** nato [redacted] ;
 - **Girardi Antonio** nato a [redacted] ;
 - **Grimaldi Angelo** nato a [redacted] ;
 - **Ianne Erroi Cinzia** nata [redacted] ;
 - **La Manna Antonio** nato a [redacted] ;
 - **Leone Giuseppe** nato a [redacted] ;
 - **Macchia Lorenzo** nato [redacted] ;
 - **Maceri Biagio** nato a [redacted] ;



-
- **Maggio Crocefisso** nato a [redacted];
 - **Mallitti Ferdinando** nato a [redacted];
 - **Mannone Salvatore** nato a [redacted];
 - **Martire Pasquale** nato a [redacted];
 - **Mascia Alessandro** nato a [redacted];
 - **Miglietta Enrico** nato a [redacted];
 - **Miglietta Ivan** nato a [redacted];
 - **Minelli Giorgio** nato a [redacted];
 - **Modonesi Gianluca** nato a [redacted];
 - **Montereali Daniele** nato a [redacted];
 - **Nuzzo Paolo** nato a [redacted];
 - **Pellè Antonio** nato a [redacted];
 - **Piscitella Domenico** nato a [redacted];
 - **Pizzinato Fabio** nato a [redacted];
 - **Scazzarriello Ferdinando Gabriele** nato a [redacted];
 - **Valloni Riccardo** nato a [redacted];



-
- Vasquez Giuseppe nato a [REDACTED] ;
 - Vettori Romano nato a [REDACTED] ,

affiliati e tesserati FIBis all'epoca dei fatti (in epoca antecedente a settembre/ottobre 2020), in atti meglio generalizzati, per violazione degli artt. 1 comma 1, 2, 3 e 2, commi 2, 3 e 4 Rg. Giustizia Fibis, come indicato nell'atto di deferimento che si allega e fa parte integrante del presente provvedimento;

Premesso

Il procedimento disciplinare trae origine dalla segnalazione della Segreteria Generale, in seguito alla quale veniva attivata attività d'indagine che portava la Procura Federale ad elevare l'incolpazione sopra descritta.

All'udienza del 10 febbraio si è proceduto tramite video-collegamento "da remoto", causa emergenza COVID 19.

Presenti i tesserati :Giorgio Minelli; Fabian Irimiea (Legale Rappresentante del Legnago Biliardi); Antonio Girardi con l'Avv. Vincenzo Sapone;Luigi Ardò con gli Avv. Ceraldi e Caradonna.

L'Avv. Ceraldi anche in qualità di difensore di: Alibrandi Mario; Ardò Luigi; Bongiovì Paolo; Chianese Francesco Antonio; D'Agostino Pasquale; De Riccardis Antonio; De Rosa Domenico (Legale Rappresentante del De Marinis Biliardi); Ianne Erroi Cinzia; La Manna Antonio; Leone Giuseppe; Macchia Lorenzo; Maceri Biagio; Maggio Crocefisso; Mallitti Ferdinando; Martire Pasquale; Miglietta Enrico; Miglietta Ivan; Modonesi Gianluca.

La Procura, invitata ad esporre i fatti e le conclusioni faceva pervenire conclusioni scritte di n. 3 pagine.



Il Tribunale, dato atto di quanto sopra, sospendeva momentaneamente l'udienza per dare modo alle parti di prendere conoscenza delle conclusioni depositate dalla Procura.

Sostanzialmente la Procura ritiene che le prove acquisite consentono di affermare che gli incolpati hanno dichiarato pubblicamente, a mezzo video postati su social network, l'adesione alla LEGA BILIARDO, associazione per la promozione e diffusione dello sport biliardo (con sede legale in Padova e sede operativa in Flero - BS - legabiliardo.com), ciò in costanza di tesseramento con la FIBiS.

La Procura richiama la lettura dello statuto della LEGA BILIARDO, nel quale viene affermato che si tratta di "un'Associazione Nazionale avente per scopo la diffusione dello Sport del Biliardo, in ogni sua disciplina, attraverso la promozione e l'organizzazione su tutto il territorio nazionale e nei Paesi Europei ed Extraeuropei di attività sportive dilettantistiche a carattere amatoriale, seppure con modalità competitive, volte alla formazione fisica, morale, sociale e della salute dei cittadini. Le attività sportive dilettantistiche, che dovessero essere eventualmente esercitate a carattere agonistico, dovranno rispettare quanto sancito dai Regolamenti Tecnici della Lega Biliardo per il miglior raggiungimento delle specifiche finalità. Il sodalizio LEGA BILIARDO è retto da norme statutarie e regolamentari ispirate al principio di partecipazione all'attività sociale da parte di chiunque in condizioni di uguaglianza e pari opportunità e si conforma alle norme ed alle direttive degli organismi dell'ordinamento sportivo, con particolare riferimento alle disposizioni del CONI. Lo scopo della LEGA BILIARDO é quello di creare integrazione fra tutte le Associazioni Sportive Dilettantistiche di biliardo affinché ogni società possa diventare il centro culturale, ludico, agonistico ancor che centro d'istruzione e guida allo sport del Biliardo"; i propri soci sono le "Società Biliardo Sportivo, le ASD Associazioni Sportive Dilettantistiche, le Società e gli Enti che ne condividono gli scopi e che s'impegnano a realizzarli. Tali strutture devono avere uno Statuto



autonomo che preveda l'assenza di fini di lucro e sia ispirato a principi di democrazia interna e di pari opportunità".

L'argomentare della Procura Federale prosegue evidenziando che l'organismo sportivo suindicato non possiede le caratteristiche della Lega sportiva quale associazione di diritto privato composta dalle società appartenenti a determinati campionati sportivi, né assume la natura di sodalizio sportiva (associazione e/o società sportiva senza scopo di lucro) iscrivibile al registro del CONI in quanto Associazione di secondo livello (ex art. 3 punto 1 lettera c).

Pertanto, a parere dell'Organo inquirente, le prove acquisite consentono di affermare che la LEGA BILIARDO si pone l'obiettivo di sostituirsi - in maniera concorrenziale e irregolare - all'attività svolta ed esercitata dalla FIBiS, così come riconosciuta dal Consiglio Nazionale del CONI (la FIBiS è l'unica rappresentante riconosciuta dagli organismi nazionali ed internazionali per la disciplina sportiva del biliardo). Nessuna convenzione risulta sottoscritta tra la FIBiS e la LEGA BILIARDO ai sensi della delibera n. 68 della Giunta nazionale del CONI del 26.2.2019, né potrebbe esserlo atteso che detta Lega non è né un Ente di Promozione Sportiva né una Disciplina Sportiva Associata. Nè risulta che la Lega Biliardo sia un ente affiliato ad un ente di promozione sportiva (EPS o DSA) con cui la FIBiS ha stipulato apposita convenzione per un patto associativo per lo sviluppo comune della disciplina sportiva del biliardo e per la definizione congiunta dei limiti dell'esercizio della pratica sportiva. Non esiste peraltro una regolamentazione tra FIBiS e Lega che autorizzi il c.d. tesseramento multiplo che deve quindi considerarsi vietato.

Venendo alle conclusioni e alle richieste sanzionatorie, considerando che peraltro tutti i tesserati deferiti e gli affiliati incolpati hanno manifestato la volontà di recedere dal tesseramento con la FIBiS, la Procura richiede l'applicazione per tutti i deferiti la sanzione della sospensione da ogni attività agonistica per la durata di mesi 12.



Il tesserato Minelli contesta quest'ultima affermazione della Procura ritenendo che (quantomeno) lui non ha mai manifestato la volontà di recedere dal tesseramento FIBIS ed, anzi, tiene a precisare che egli non ha mai voluto attaccare o denigrare la Federazione. Evidenzia inoltre come il video "incriminato" non dimostra in alcun modo il doppio tesseramento.

Fabian Irimiea si associa alle considerazioni del Minelli ed inoltre sottolinea come egli, nuovo rappresentante del CSB Legnago, non abbia in alcun modo partecipato alla realizzazione e diffusione del video di cui sopra.

L'avv. Sapone per Girardi stigmatizza la contraddittorietà dell'atto di incolpazione laddove lo stesso conferma che la LEGA BILIARDO non possiede le caratteristiche proprie della Lega sportiva. Contesta, di conseguenza anche il c.d. "doppio tesseramento", non esistendo altra federazione a cui l'atleta tesserato FIBIS si sarebbe legato. Anche per questa posizione viene negata la volta di recedere dal tesseramento FIBIS, così come quella di attaccare in alcun modo la Federazione. Con riferimento al video in gestazione si afferma che lo stesso ha unicamente lo scopo di promozione del Biliardo. Si conclude per il proscioglimento e, in via subordinata, sanzione minima e valutazione del presofferto.

L'Avv. Ceraldi, per tutti i suoi assistiti, chiede l'inutilizzabilità dei filmati acquisiti, perché operata irritualmente. Contesta il provvedimento con cui la Federazione ha inteso sospendere il tesseramento di alcuni atleti coinvolti nel presente procedimento. Si richiama circa la contraddittorietà dell'incolpazione e al doppio tesseramento a quanto detto dall'avv. Sapone. Sottolinea la diversità delle posizioni dei soggetti coinvolti. Invero, si dice, non tutti hanno partecipato alla realizzazione del video per la LEGA BILIARDO. Nello specifico: Alibrandi Mario, D'Agostino Pasquale, De Riccardis Antonio, La Manna Antonio, Macchia Lorenzo, Maggio Crocefisso, Mallitti Ferdinando, sono esenti da rilievi per ciò che attiene alla realizzazione del



video. Conclude per il proscioglimento di tutti i suoi assistiti per insussistenza del fatto o per carenza di prova.

Il sig. Ardò personalmente tiene a precisare la differenza dell'ASD Trickshot dalla omonima SRL, sottolineando come, proprio per evitare strumentalizzazioni, lo stesso è dimesso da vice-presidente dell'ASD.

L'avv. Caradonna si associa alle considerazioni e conclusioni dei Colleghi Sapone e Cerardi e, per la posizione di La Manna evidenzia come lo stesso atleti sia stato chiamata dal Federazione a partecipare alcune competizioni.

Motivazione

Preliminarmente il Tribunale ritiene pienamente utilizzabili gli atti contenuti nel fascicolo, compreso il video riguardante la LEGA BILIARDO. La doglianza circa la segnalazione proveniente da soggetto non idoneo non è meritevole di accoglimento. Invero, quale che sia la fonte da cui perviene la segnalazione di un atto o comportamento ritenuto meritevole di attenzione di disciplinare, la Procura Federale ha piena autonomia nella valutazione del materiale da raccogliere al fine di esercitare, o meno, l'azione disciplinare. D'altronde non è mai stato posto in discussione la genuinità del video, ma unicamente la modalità di acquisizione dello stesso.

Il Tribunale ritiene che dagli atti emerga la responsabilità disciplinare per la violazione contestata.

Non risulta la contestata contraddittorietà del capo d'incolpazione che si limita, invece, a dare conto della reale natura della LEGA BILIARDO, ma anche della sua inevitabile contrapposizione alla FIBIS.

Il divieto di doppio tesseramento, che in effetti non è documentato, non è formalmente contestato, né potrebbe esserlo, posta la mancanza di prova a riguardo. - Nondimeno l'argomento può essere utilizzato per evidenziare la contrarietà



all'ordinamento federale della adesione ad altra forma di vita associativa che sia alternativa alla FIBIS.

Ai tesserati e agli affiliati viene contestato di aver aderito alla LEGA BILIARDO, associazione che si propone di operare nel campo del Biliardo, in costanza di tesseramento FIBIS.

La lettura dello Statuto di detta LEGA BILIARDO, al di là della qualificazione della stessa come Lega in senso tecnico-sportivo, rende evidente che trattasi di soggetto ontologicamente in contrapposizione alla FIBIS. Ed infatti i seguenti passaggi non possono essere interpretati in maniera non configgente con gli interessi della FIBIS: *“l'organizzazione su tutto il territorio nazionale e nei Paesi Europei ed Extraeuropei di attività sportive dilettantistiche a carattere amatoriale, seppure con modalità competitive”...“Il sodalizio LEGA BILIARDO è retto da norme statutarie e regolamentari ispirate al principio di partecipazione all'attività sociale da parte di chiunque in condizioni di uguaglianza e pari opportunità e si conforma alle norme ed alle direttive degli organismi dell'ordinamento sportivo, con particolare riferimento alle disposizioni del CONF”...“Lo scopo della LEGA BILIARDO é quello di creare integrazione fra tutte le Associazioni Sportive Dilettantistiche di biliardo affinché ogni società possa diventare il centro culturale, ludico, agonistico ancor che centro d'istruzione e guida allo sport del Biliardo”; i propri soci sono le "Società Biliardo Sportivo, le ASD Associazioni Sportive Dilettantistiche, le Società e gli Enti che ne condividono gli scopi e che s'impegnano a realizzarli”.*

I doveri di cui all'art. 1 del Regolamento di Giustizia impongono ai tesserati e agli affiliati di comportarsi in maniera corretta nei confronti della Federazione cui si sono volontariamente legati e di porsi essi stessi come primi baluardi a difesa della stessa. Aderire a forme associative alternative viola, appunto il primo canone di correttezza del Regolamento di Giustizia, così come diffondere, condividere o pubblicizzare materiale promozionale come quello costituito dal video della LEGA BILIARDO.



Già in passato questo Tribunale (v. *ex multis* deliberazione 21/2017) aveva avuto modo di chiarire che il regolamento degli enti di promozione sportiva approvato dal Coni con deliberazione n. 1427 del 27.12.2010 e n. 1525 del 28.10.2014, richiamato espressamente dalle norme federali interne, stabilisce: ruoli e competenze degli EPS (enti di promozione sportiva) rispetto alle specifiche discipline sportive; la natura delle attività promozionali e non agonistiche degli enti; inoltre regola le singole iniziative, volte alla diffusione e alla promozione sportiva, le quali dovranno essere disciplinate attraverso specifiche convenzioni attuative tra EPS e federazioni sportive o discipline sportive associate.

Attualmente nessuna convenzione risulta sottoscritta tra la FIBiS e la LEGA BILIARDO ai sensi della delibera n. 68 della Giunta nazionale del CONI del 26.2.2019, e dunque **appare non conforme ai regolamenti vigenti la partecipazione di atleti tesserati FibiS a manifestazioni organizzate e/o promosse sotto l'egida della predetta organizzazione, ma anche l'adesione a tali associazioni e la promozione degli stessi.**

Il Tribunale ritiene, tuttavia, che nello svolgimento del procedimento sia emersa - in casi casi in maniera esplicita e in altri in modo implicito - l'assenza di una volontà premeditata di danneggiare la Federazione, né di gettare discredito sulla stessa, così come non si è palesata la paventata volontà di recidere il legame associativo.

Alcuni degli odierni incolpati hanno, infatti, presentato prontamente una lettera di scuse alla Federazione : Rocco Monteverde per CSB Monteverde, in data 5.10.2020; Irimiea Fabian per CSB Legnago in data 5.10.2020; Gianluca BURCHIELLI in data 8.10.2020; Angelo GRIMALDI in data 10.10.2020; Alessandro MASCIA in data 12.10.2020; Daniele MONTEREALI in data 13.10.2020; Paolo NUZZO in data 5.10.2020; Ferdinando Gabriel SCAZZARIELLO in data 15.10.2020; Riccardo VALLONI in data 07.10.2020; Romano VETTORI in data 08.10.2020, ai quali si è aggiunto Domenico FORINO.



A questi può essere parificato il comportamento dei tesserati Giorgio MINELLI e Antonio GIRARDI. Entrambi hanno partecipato all'udienza e hanno tenuto personalmente a precisare di non aver mai inteso "allontanarsi" dalla Federazione, né danneggiarla in alcun modo.

Inoltre, una posizione ancor più peculiare, all'interno dei soggetti che hanno dimostrato resipiscenza è quella del CSB Legnago. Il "nuovo" rappresentante Fabian Irimiea, che ha partecipato all'udienza, ha ribadito quanto già magistrato con comunicazione mail alla Federazione, ovvero il mutamento del direttivo del CSB e l'assoluta estraneità dei "nuovi" rappresentanti alla LEGA BILIARDO (nella mail testualmente si legge anche "...Legnago Biliardi si impegna a fare rispettare i regolamenti Fibis ed a non ospitare prove di Lega Biliardo").

Tale aspetto, se da un lato non esonera dalla responsabilità disciplinare alla luce di tutto quanto sopra evidenziato, può certamente valere a incidere consistentemente sulla dosimetria della sanzione disciplinare, anche perché il disvalore della condotta è certamente da rinvenire principalmente nell'atteggiamento morale "ostile" di chi, pur legato da tesseramento alla Federazione, manifesta atteggiamenti volti a danneggiare la stessa.

Sotto questo aspetto il profilo psicologico si espande fino a "oggettivizzarsi" nella condotta disciplinarmente rilevante.

Per tali motivi nei solo confronti del CSB Legnago - valorizzando il cambio dirigenziale del CSB e ritenendo verosimile che l'affiliato si asterrà da future infrazioni disciplinari - può essere erogata la sanzione della deplorazione consistente nel rimprovero per la partecipazione comunque precedentemente manifestata in favore di LEGA BILIARDO e nell'invito ad evitare simili situazioni in futuro.

Per tutti i soggetti che hanno - attraverso comunicazioni scritte o personalmente in udienza - manifestato l'adesione alla Federazione, con atteggiamento di



autocensura del proprio operato, può essere limitata la sanzione della sospensione a giorni 30.

Per tutti gli altri tesserati e affiliati si reputa congrua la sanzione della sospensione da ogni attività federale per mesi otto.

Per ciò che attiene alla doglianza relativa al manicato tesseramento dal parte della Federazione degli atleti coinvolti, questo Tribunale non può che rilevare come trattasi di atto non sottoposto alla sua attenzione e che andava, eventualmente, impugnato autonomamente nei modi e nelle forme specificamente previste.

Pertanto, tutto quanto sopra premesso e considerato

PQM

Il Tribunale Federale

- ritenuta sussistente la responsabilità disciplinare per l'inculpazione, applica a:
- CSB Legnago Biliardi, in atti meglio generalizzato, la sanzione della **deplorazione** per il cui contenuto si riporta alla motivazione del presente provvedimento;
- CSB Monteverde; Gianluca BURCHIELLI; Angelo GRIMALDI; Alessandro MASCIA; Daniele MONTEREALI; Paolo NUZZO; Ferdinando Gabriele SCAZZARIELLO; Riccardo VALLONI; Romano VETTORI; Giorgio MINELLI, Antonio GIRARDI, Domenico FORINO, tutti in atti meglio generalizzati, la sanzione della **sospensione da ogni attività federale per giorni 30**;
- CSB Trick Shot Maddaloni; CSB Padova Biliardi; CSB De Marinis Biliardi; Alibrandi Mario; Aquino Antonio; Ardò Luigi; Bongiovì Paolo; Camaiani Valentino; Casaula Aldo; Chianese Francescantonio; D'Agostino Pasquale; De Riccardis Antonio; Ianne Erroi Cinzia; La Manna Antonio; Leone Giuseppe; Macchia Lorenzo; Maceri Biagio; Maggio Crocefisso; Mallitti Ferdinando;



Mannone Salvatore; Martire Pasquale; Miglietta Enrico; Miglietta Ivan;
Modonesi Gianluca; Pellè Antonio; Piscitella Domenico; Pizzinato Fabio;
Vasquez Giuseppe, la sanzione della **sospensione da ogni attività federale**
per mesi otto.

Manda alla segreteria federale perché notifichi il presente provvedimento alle parti ed ai fini della pubblicazione a mezzo internet (sito FIBIS) della decisione.

Bologna, 10 febbraio 2021

Il Presidente del Tribunale Federale

Avv. *Roberto Filocamo*

I consiglieri

Avv. *Elisa Fabri*

Avv. *Simone Bilotta*



AVVISO DI DEFERIMENTO

AVANTI IL TRIBUNALE FEDERALE DELLA FIBiS

Procedimento n. 3/2020 R.G. Procura Federale FIBiS. Nei confronti degli affiliati e tesserati FIBiS:

- **CSB Trick Shot Maddaloni** in persona del suo Presidente e Legale rappresentate pro- tempore **Selvaggi Pasquale** nato a [REDACTED];
- **CSB Legnago Biliardi** in persona del suo Presidente e Legale rappresentate pro-tempore **Ternullo Massimiliano** nato a [REDACTED];
- **CSB Monteverde** in persona del suo Presidente e Legale rappresentate pro-tempore **Monteverde Rocco** nato a [REDACTED];
- **CSB De Marinis Biliardi** in persona del suo Presidente e Legale rappresentate pro-tempore **De Rosa Domenico** nato a [REDACTED];
- **CSB Padova Biliardi** in persona del suo Presidente e Legale rappresentante pro-tempore **Biru Kassech Haile** nata [REDACTED];
- **Alibrandi Mario** nato a [REDACTED];



-
- **Aquino Antonio** nato a [redacted];
 - **Ardò Luigi** nato a [redacted];
 - **Burchielli Gianluca** nato a [redacted];
 - **Bongiovì Paolo** nato a [redacted];
 - **Camaiani Valentino** nato a [redacted];
 - **Casaula Aldo** nato a [redacted];
 - **Chianese Francescantonio** nato a [redacted];
 - **D'Agostino Pasquale** nato a [redacted];
 - **De Riccardis Antonio** nato a [redacted];
 - **Forino Domenico** nato a [redacted];
 - **Girardi Antonio** nato a [redacted];
 - **Grimaldi Angelo** nato a [redacted];



-
- **Ianne Erroi Cinzia** nata a [REDACTED];
 - **La Manna Antonio** nato a [REDACTED];
 - **Leone Giuseppe** nato a [REDACTED];
 - **Macchia Lorenzo** nato a [REDACTED];
 - **Maceri Biagio** nato a [REDACTED];
 - **Maggio Crocefisso** nato a [REDACTED];
 - **Mallitti Ferdinando** nato a [REDACTED];
 - **Mannone Salvatore** nato a [REDACTED];
 - **Martire Pasquale** nato a [REDACTED];
 - **Mascia Alessandro** nato a [REDACTED];
 - **Miglietta Enrico** nato a [REDACTED];
 - **Miglietta Ivan** nato a [REDACTED];



-
- **Minelli Giorgio** nato a [REDACTED] ;
 - **Modonesi Gianluca** nato a [REDACTED] ;
 - **Montereali Daniele** nato a [REDACTED] ;
 - **Nuzzo Paolo** nato a [REDACTED] ;
 - **Pellè Antonio** nato a [REDACTED] ;
 - **Piscitella Domenico** nato a [REDACTED] ;
 - **Pizzinato Fabio** nato a [REDACTED] ;
 - **Scazzarriello Ferdinando Gabriele** nato a [REDACTED] ;
 - **Valloni Riccardo** nato a [REDACTED] ;
 - **Vasquez Giuseppe** nato a [REDACTED] ;
 - **Vettori Romano** nato a [REDACTED] ,
affiliati e tesserati FIBiS all'epoca dei fatti (in epoca antecedente a settembre/ottobre 2020), per violazione degli artt. 1 commi 1, 2, 3 e 2, commi 2, 3 e 4 Reg. Giustizia FIBiS.



Il Procuratore Federale,
letto la segnalazione della Segreteria Generale, agli atti;
compiuta l'attività di indagine, ritiene i tesserati sopra generalizzati e gli affiliati indicati, responsabili della violazione contestata in quanto dichiaravano pubblicamente, a mezzo video postati sui social network, l'adesione alla **LEGA BILIARDO**, associazione per la promozione e diffusione dello sport biliardo (con sede legale in Padova e sede operativa in Flero - BS - legabiliardo.com), in costanza di tesseramento con la FIBiS.

Detta **LEGA BILIARDO**, come emerge dalla lettura del proprio statuto è "un'Associazione Nazionale avente per scopo la diffusione dello Sport del Biliardo, in ogni sua disciplina, attraverso la promozione e l'organizzazione su tutto il territorio nazionale e nei Paesi Europei ed Extraeuropei di attività sportive dilettantistiche a carattere amatoriale, seppure con modalità competitive, volte alla formazione fisica, morale, sociale e della salute dei cittadini. Le attività sportive dilettantistiche, che dovessero essere eventualmente esercitate a carattere agonistico, dovranno rispettare quanto sancito dai Regolamenti Tecnici della Lega Biliardo per il miglior raggiungimento delle specifiche finalità. Il sodalizio **LEGA BILIARDO** è retto da norme statutarie e regolamentari ispirate al principio di partecipazione all'attività sociale da parte di chiunque in condizioni di uguaglianza e pari opportunità e si conforma alle norme ed alle direttive degli organismi dell'ordinamento sportivo, con particolare riferimento alle disposizioni del CONI. Lo scopo della **LEGA BILIARDO** è quello di creare integrazione fra tutte le Associazioni Sportive Dilettantistiche di biliardo affinché ogni società possa diventare il centro culturale, ludico, agonistico ancor che centro d'istruzione e guida allo sport del Biliardo"; i propri soci sono le "Società Biliardo Sportivo, le ASD Associazioni Sportive Dilettantistiche, le Società e gli Enti che ne condividono gli scopi e che s'impegnano a realizzarli. Tali strutture devono avere uno Statuto autonomo che preveda l'assenza di fini di lucro e sia ispirato a principi di democrazia interna e di pari opportunità";



- rilevato che l'organismo sportivo suindicato non possiede le caratteristiche della Lega sportiva quale associazione di diritto privato composta dalle società appartenenti a determinati campionati sportivi, né assume la natura di sodalizio sportiva (associazione e/o società sportiva senza scopo di lucro) iscrivibile al registro del CONI in quanto Associazione di secondo livello (ex art. 3 punto 1 lettera c); ritenuto piuttosto che essa si pone l'obiettivo di sostituirsi - in maniera concorrenziale e irregolare - all'attività svolta ed esercitata dalla FIBiS, così come riconosciuta dal Consiglio Nazionale del CONI (la FIBiS è l'unica rappresentante riconosciuta dagli organismi nazionali ed internazionali per la disciplina sportiva del biliardo); rilevato inoltre e soprattutto che nessuna convenzione risulta sottoscritta tra la FIBiS e la **LEGA BILIARDO** ai sensi della delibera n. 68 della Giunta nazionale del CONI del 26.2.2019, né potrebbe esserlo atteso che detta Lega non è né un Ente di Promozione Sportiva né una Disciplina Sportiva Associata.
- Per tutto quanto esposto, questa Procura rileva che i fatti elencati assumano rilevanza disciplinare sotto il profilo della violazione del principio di lealtà sportiva (doppio tesseramento irregolare) e con riferimento alle norme regolamentari sopra citate e, per tale motivo, dopo averli contestati ai tesserati e affiliati destinatari dell'avviso di conclusione delle indagini, deferisce tutti gli incolpati avanti al Tribunale federale della FibiS, e chiede che venga celebrata udienza disciplinare.
- Manda la Segreteria perché notifichi il presente atto a mezzo raccomandata A/R o PEC agli incolpati. Trasmette al Tribunale federale tutti gli atti d'indagine.

Bologna, 23.11.20

Il Procuratore Federale della FIBiS Avv. Massimiliano Cané